Tribunale di Lodi, sez. I civile – 15/12/2022, n. 874. Est. Roca.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

1. Oggetto del giudizio.

La presente controversia ha ad oggetto due procedimenti instaurati da An. So. nei confronti dell'avv.ta Lo. Bo. e successivamente riuniti.

1.1. Nel procedimento RG n. 2323/2019 la sig.ra So. ha convenuto in giudizio l'avv.ta Bo. formulando:

1) domanda di accertamento negativo circa l'inesistenza del credito vantato dalla convenuta per prestazioni professionali;

2) domanda di condanna al risarcimento dei danni cagionati dalla convenuta nell'espletamento dell'incarico professionale.

Quanto alla domanda di accertamento negativo del credito la sig.ra So. ha allegato le seguenti circostanze di fatto:

- l'avv.ta Bo. ha già conseguito l'integrale pagamento dei propri onorari ricevendo in data 04.04.2018 un assegno di € 729,00 e € 1.000,00 in contanti; quanto alla notula del 21.11.2018 € 1.021,00 in contanti e ulteriori € 800,00 in contanti; in data prossima o coincidente con il 28.11.2018 € 1.021,00 mediante assegno e € 800,00 in contanti; nel mese di aprile € 800,00 in contanti; nei primi mesi del 2018 € 147,00 in contanti per l'acquisto di una marca da bollo e € 100,00 in contanti "per ritiro relazione assistenti sociali";
- la fattura n. 28 del 14.05.2019 non è stata correttamente compilato in quanto la convenuta ha computato separatamente singole voci per le diverse attività espletate nel corso del giudizio di separazione ("udienza 12.2.2019", "sessione in studio e parere orale in materia civile in data 30.11.2018", ed ancora, sempre per " sessione in studio e parere orale in data 17.01.19", "sessione in studio e parere orale in materia civile in data

07.0319", "sessione in studio e parere orale in materia civile in data 01.04.19", "sessione in studio e parere orale in materia civile in data 09.05.19", "vacazione presso uffici Assistenti sociali di Pantigliate in data 05.02.19", "vacazione presso uffici Assistenti sociali di Pantigliate in data 21.03.19") anziché applicare i parametri previsti dal D.M. n. 55/2014 per i giudizi dinanzi al Tribunale;

- la nota proforma n. 30 del 14.05.2019 si riferisce ad attività professionale mai svolta dalla convenuta dinanzi al Tribunale dei Minorenni;

- la fattura n. 29 del 14.05.2019 riguarda attività processuale svolta dall'avv.ta Bo. in mancanza del consenso della sig.ra So.; in particolare, la convenuta ha instaurato il giudizio di reclamo avverso l'ordinanza presidenziale ex art. 708 co. 3 c.p.c. per chiedere la correzione di meri errori materiali e per conseguire l'incremento del contributo al mantenimento per la prole nonostante ciò non rispondesse alla volontà della cliente.

Quanto alla domanda di condanna al risarcimento dei danni cagionati dalla convenuta nell'espletamento del proprio incarico professionale, la sig.ra So. lamenta la violazione dei seguenti obblighi deontologici:

- doveri di informazione ex art. 27 co. 2 c.d.f il quale statuisce l'obbligo per l'avvocato di "informare il cliente e la parte assistita sulla prevedibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili; deve inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, a colui che conferisce l'incarico professionale, il prevedibile costo della prestazione": la sig.ra So. è stata resa edotta dall'avv.ta Bo. degli "oneri ipotizzabili" e "prevedibile costo della prestazione" solo con la raccomandata del 02.07.2019 con la quale le è stato intimato il pagamento;

- dovere di segretezza e riservatezza ex art. 13 c.d.f. che stabilisce che "L'avvocato è tenuto, nell'interesse del cliente e della parte assistita, alla rigorosa osservanza del segreto professionale e al massimo riserbo su fatti e circostanze, in qualsiasi modo apprese nell'attività di rappresentanza e assistenza in giudizio, nonché nello svolgimento dell'attività di consulenza legale e di assistenza stragiudiziale e comunque per ragioni professionali" e dovere di riserbo e segreto professionale ex art. 28 c.d.f. il quale

statuisce che "È dovere, oltre che diritto, primario e fondamentale dell'avvocato mantenere il segreto e il massimo riserbo sull'attività prestata e su tutte le informazioni che gli siano fornite dal cliente e dalla parte assistita, nonché su quelle delle quali sia venuto a conoscenza in dipendenza del mandato. L'obbligo del segreto va osservato anche quando il mandato sia stato adempiuto, comunque concluso, rinunciato o non accettato [...]": l'avv.ta Bo. ha riferito a soggetti terzi fatti relativi alla sig.ra So., appresi in occasione dell'espletamento del mandato professionale, e ha diffamato la propria cliente descrivendola a terzi come una persona con "qualche problema mentale, perché appunto sbagliava a parlare e si rapportava male con le persone";

- dovere di corretta informazione ex art. 35 c.d.f. il quale statuisce che "l'avvocato che dà informazioni sulla propria attività professionale, quali che siano i mezzi utilizzati per rendere le stesse, deve rispettare i doveri di verità, correttezza, trasparenza, segretezza e riservatezza, facendo in ogni caso riferimento alla natura e ai limiti dell'obbligazione professionale": l'avv.ta Bo. ha espletato il mandato omettendo di informare la sig.ra So. dell'attività svolta; in particolare, l'attrice ha appreso di essere stata convenuta nel giudizio di separazione dal marito quando in realtà era convinta che il giudizio fosse già stato instaurato dalla convenuta; l'avv.ta Bo., anziché presentare una mera istanza di correzione dell'errore materiale, ha proposto reclamo contro l'ordinanza presidenziale costringendola a firmare la procura ("se non mi firma la procura, io il reclamo lo faccio lo stesso"); la sig.ra So. non è mai stata informata della pendenza di un procedimento dinanzi al Tribunale per i Minorenni; l'avv.ta Bo. ha convinto la sig.ra So. a iscrivere i figli all'asilo nido persuadendola che il Tribunale avrebbe imposto al marito di rimborsare parte dei costi, aspettativa poi disattesa dall'ordinanza presidenziale.

1.1.2. L'avv.ta Bo. si è tempestivamente costituita nel giudizio R.G. n. 2323/2019 chiedendo, nel merito, il rigetto delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto, e formulando domanda di condanna della sig.ra So. ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

In particolare, in merito al procedimento per la separazione personale dei coniugi è stato rappresentato quanto segue:

- in forza del mandato professionale conferito nel marzo 2018, l'avv.ta Bo. aveva inviato al sig. Pa., marito della sig.ra So., una missiva datata 29.03.2018, sottoscritta anche dalla cliente, nella quale il sig. Pa. veniva reso edotto della volontà della moglie di procedere alla separazione e veniva invitato a valutare la possibilità di addivenire ad una separazione consensuale;

- il sig. Pa. aveva nominato un proprio difensore e successivamente i coniugi giungevano ad una temporanea gestione dei figli; tuttavia, le trattative naufragavano a causa delle condotte del marito nei confronti della prole;

- l'avv.ta Bo. redigeva, come da mandato ricevuto, ricorso per la separazione giudiziale ma, nelle more, il sig. Pa. notificava il ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi alla sig.ra So..

In merito al reclamo ex art. 708 co. 4 c.p.c. è stato rappresentato quanto segue:

- con ordinanza del 06.03.2019 il Presidente aveva assunto i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti: "1) dispone che minori Fr. Pa., nato il (omissis), e Va. Pa., nato il (omissis), restino affidati ad entrambi i genitori in maniera condivisa e siano collocati, anche ai fini della residenza anagrafica, presso la madre; 2) dispone che il padre possa vedere e tenere con sé i minori dal venerdì dall'uscita dall'asilo/scuola sino alla domenica sera ad ore 19.00 allorché verranno riaccompagnati presso l'abitazione paterna e tutti i mercoledì dall'uscita da scuola sino alle ore 19.00. [...]; 6) dispone che Pa.. Em. corrisponda a So. An. a titolo di contributo indiretto per il mantenimento dei figli minori, in via anticipata ed entro il 5 di ogni mese € 400,00 mensili - importo soggetto a rivalutazione annuale secondo indici Istat dal febbraio 2020 (base di calcolo febbraio 2019) oltre al 50% delle spese di cui alle linee guida approvate dal Tribunale di Milano";

- l'avv.ta Bo., ritenendo che il predetto provvedimento presidenziale fosse palesemente erroneo, ingiusto ed illegittimo, rappresentava alla sig.ra So. l'opportunità di proporre

reclamo al fine di chiedere la modifica dei provvedimenti assunti nella parte relativa alle frequentazioni padre - figli e alla quantificazione dell'assegno di mantenimento;

- come da mandato ricevuto, l'avv.ta Bo. provvedeva a depositare reclamo avanti alla Corte di Appello di Milano, a seguito del quale in data 20.08.2019 veniva emesso decreto di parziale accoglimento che disponeva, "[...] in parziale riforma dell'ordinanza emessa il 4 marzo 2019 dal Presidente del Tribunale di Milano nel procedimento di separazione giudiziale [...] dispone che il padre possa tenere con sé i figli, nei fine settimana, a week end alternati [...]; eleva a 500,00 euro mensili il contributo paterno al mantenimento dei minori [...]".

In merito al procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano, è stato rappresentato quanto segue:

- la sig.ra So. riferiva e documentava all'avv.ta Bo., tramite fotografie, che i figli minori, in più occasioni, al rientro dai week end trascorsi con il padre, riportavano lesioni e lividi, pertanto, la sig.ra So. riteneva necessario segnalare la situazione alla Procura della Repubblica;

- la sig.ra So. prendeva contatti con gli assistenti sociali di Pantigliate e in data 16.07.2018 l'avv.ta Bo. depositava una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano con la quale veniva richiesto di valutare la capacità genitoriale del sig. Pa.; a seguito della segnalazione, si avviava procedimento innanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano (R.G. n. 3947/2018);

- l'avv.ta Bo. sollecitava l'intervento dei Servizi sociali con mail del 27.03.2019, 05.04.2019 e 03.05.2019; tali comunicazione non ricevevano alcun riscontro e, pertanto, come da mandato ricevuto dalla sig.ra So., l'avv.ta Bo. provvedeva a redigere un'istanza indirizzata al Tribunale per i Minorenni affinché esaminasse la situazione dei minori, tuttavia, l'istanza non veniva depositata, stante la revoca del mandato da parte della sig.ra So.;

In merito alla questione dell'asilo nido, l'avv.ta Bo. ha rappresentato che la scelta di iscrivere i bambini è stata assunta arbitrariamente dalla sig.ra So., la quale non aveva accettato la proposta formulata dal sig. Pa. di affidare la prole alla nonna paterna durante l'orario di lavoro dei genitori e nonostante il marito avesse comunicato la propria indisponibilità a sostenere la spesa dell'asilo nido.

Quanto al mancato rispetto del dovere di segretezza, l'avv.ta Bo. ha eccepito la genericità delle contestazioni in quanto la sig.ra So. non ha indicato né circostanze di tempo e di luogo, essendosi limitata a riferire di "un negozio di parrucchiere di Paullo", né ha indicato i nominativi dei soggetti ("a chi le capita") ai quali sarebbero state raccontate "le vicende della signora So.".

Infine, in merito all'asserita estinzione del credito, l'avv.ta Bo. ha rappresentato di aver ricevuto esclusivamente il pagamenti € 500,00, oltre oneri di legge, a titolo di acconto per il procedimento per separazione giudiziale dei coniugi (fattura n. 25 del 04.04.2018) e € 700,00, oltre oneri di legge, a titolo di avanzamento attività (fattura n. 76 del 28.11.2018).

La convenuta ha quindi rappresentato che, nonostante i solleciti inviati con mail del 15.05.2019 e raccomandata a.r. del 02.07.2019, sono rimaste impagate le seguenti fatture:

- la fattura n. (omissis) del 14.05.2019 per € 2.300,00, oltre oneri di legge, a titolo di saldo del procedimento di separazione giudiziale dei coniugi;
- la fattura n. (omissis) del 14.05.2019 per € 1.600,00, oltre oneri di legge, per il reclamo ex art. 708 co. 4 c.p.c.;
- nota pro forma n. 30 del 14.05.2019 per € 1.600,00 oltre oneri di legge, per attività espletata dinanzi al Tribunale per i Minorenni di Milano.

Da ultimo, parte convenuta ha rappresentato che le fatture e la nota pro forma sono conformi ai parametri di cui al D.M. n. 55/2014 in quanto l'Ordine degli Avvocati di

Lodi, in data 26.07.2019, ha espresso parere di congruità in ordine ai compensi richiesti alla sig.ra So..

1.1.3. Nell'ambito del giudizio RG 2323/2019 si altresì costituita in giudizio Generali Italia S.p.a., chiamata in causa dall'avv.ta Bo. su autorizzazione del Giudice.

La terza chiamata ha chiesto il rigetto della domanda di manleva formulata dall'avv.ta Bo. per le seguenti ragioni:

- la doglianza attorea riguarda un'obbligazione di carattere restitutorio e non risarcitorio e come tale esula dall'oggetto della garanzia assicurativa prestata dalla polizza r.c. professionale;
- la domanda di manleva in punto spese di lite non è meritevole di accoglimento in quanto l'assicurata ha violato il patto di gestione lite concordato all'articolo 9 delle Condizioni Generali in forza del quale "la Società non rimborsa le spese incontrate dall'assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati".

Inoltre, Generali Italia ha aderito alle difese dell'avv.ta Bo. per insussistenza di profili di responsabilità professionale in capo alla medesima e ha rilevato la mancanza di prova in ordine al danno lamentato.

1.2.1 Al giudizio R.G. n. 2323/2019 è stato riunito con ordinanza del 02.04.2021 il giudizio R.G. n. 870/2020 avente ad oggetto l'opposizione della sig.ra So. avverso il decreto ingiuntivo n. 23/2020 con il quale il Tribunale di Lodi le aveva ingiunto il pagamento a favore dell'avv.ta Lo. Bo. l'importo di € 6.279,00, dovuto per compensi professionali (fatture n. (omissis) e (omissis), nota proforma n. 30), oltre interessi e spese del monitorio.

In particolare, la sig.ra So. ha eccepito l'incompetenza del Tribunale di Lodi per litispendenza o per continenza, in quanto tra le medesime parti pendeva il giudizio di accertamento negativo del credito azionato in via monitoria dall'avv.ta Bo..

Nel merito, la sig.ra So. ha allegato di aver già corrisposto la somma complessiva di € 6.418,00; che l'avv.ta Bo. in una mail del 04.06.2019 indirizzata all'avv. Tornielli aveva

ammesso di aver ricevuto dei pagamenti parziali; che l'entità del credito vantato è incerto in quanto l'avv. Bo. aveva intimato stragiudizialmente la somma di € 7.587,42 mentre in sede monitoria ha chiesto il pagamento della somma di € 6.279,00.

Da ultimo, le fatture n. (omissis) e (omissis)e la nota proforma n. 30 sono state contestate per le medesime ragioni articolate nel procedimento R.G. n. 2323/2019.

Ciò premesso, la sig.ra So. ha chiesto la revoca del decreto ingiuntivo opposto e la condanna dell'avv.ta Bo. ai sensi dell'art. 96 c.p.c. per aver notificato il decreto ingiuntivo nonostante pendesse un giudizio di accertamento negativo del credito.

1.2.2. L'avv.ta Bo. si è costituita nel giudizio R.G. n. 870/2020 chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, per le medesime ragioni già articolate nel giudizio R.G. n. 2323/2019, oltre alla condanna di controparte ai sensi dell'art. 96 c.p.c.

In aggiunta, la convenuta ha eccepito l'inammissibilità delle dichiarazioni scritte, provenienti da terzi, depositate in atti dalla sig.ra So., al fine di dimostrare l'avvenuto pagamento dei compensi professionali e ha rilevato l'inattendibilità delle stesse poiché identiche nel contenuto ed assolutamente generiche ed indeterminate, mancando indicazioni in ordine alle circostanze di tempo e di luogo.

L'avv.ta Bo. ha chiarito che la differenza tra gli importi richiesti è giustificata semplicemente dal fatto che nella missiva del 02.07.2019 è stato intimato il pagamento dell'importo comprensivo di oneri di legge (€ 2.918,24 fatt. n. 28 + € 2.334,59 fatt. n. 29 + € 2.334,59 proforma n. 30 = € 7.587,42), mentre nel ricorso per decreto ingiuntivo è stato richiesto l'imponibile (€ 2.300,00 fatt. n. 28 + € 1.840,00 fatt. 29 + € 1.840,00 proforma n. 30 + € 229,00 a titolo di quanto corrisposto all'Ordine degli Avvocati per il parere di congruità = € 6.279,00), oltre oneri di legge.

1.2.3. In sede di prima udienza, tenutasi in data 09.10.2020, la sig.ra So. ha eccepito l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lodi a favore del Tribunale di Milano, quale foro del consumatore, in quanto l'opponente risiede in Pantigliate.

1.2.4. Con ordinanza del 22.10.2020 il Giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.

1.3. Riunito il giudizio 870/2020 al giudizio 2323/2019 la causa è stata istruita con l'assunzione della prova orale all'udienza del 18.03.2022 ed è stata trattenuta in decisione all'udienza del 15.07.2022.

2. Sulle eccezioni preliminari formulate da parte convenuta.

2.1. L'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 co. 4 c.p.c. è infondata.

Con memoria depositata in data 11.03.2020, su ordine del giudice ex art. 164 co. 5 c.p.c., parte attrice ha integrato l'atto di citazione. Il petitum e la causa petendi risultano sufficientemente specificate in quanto la sig.ra So. ha chiarito i fatti e i presupposti normativi posti a fondamento delle proprie pretese.

2.2. La sig.ra So. ha eccepito in sede di prima udienza, nell'ambito del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo R.G. n. 870/2020, l'incompetenza territoriale del Tribunale di Lodi ritenendo competente il Tribunale di Milano quale foro del consumatore, avendo l'attrice la propria residenza nel Comune di Pantigliate.

L'eccezione è tardiva.

Come noto, parte opponente - convenuto in senso sostanziale, con riferimento al procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo - ha l'onere di sollevare l'eccezione di incompetenza per territorio, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., nell'atto di opposizione, che deve intendersi come prima difesa utile poiché tiene luogo della comparsa di risposta nella procedura ordinaria (Cass. sent. n. 44779/2021).

2.3. Quanto all'eccepita inammissibilità delle note di trattazione scritta depositate da parte attrice in data 17.03.2021, in quanto non conformi al principio di sinteticità, e in data 30.03.2021, in quanto non autorizzate, si osserva che ogni questione deve ritenersi assorbita in questa fase del giudizio poiché a fondamento della decisione vengono poste esclusivamente le difese articolate nelle memorie difensive previste dal codice di rito.

2.4. Infine, va dichiarata inammissibile l'allegazione dei doc. 18 e 19 alla memoria ex art. 183 co. 6 n. 3 c.p.c. di parte attrice. Come noto, tale memoria istruttoria è deputata esclusivamente all'indicazione della prova contraria, da intendersi unicamente "controprova" in relazione alle richieste probatorie ed al deposito di documenti compiuti sulla base del termine precedente, correlandosi dunque alle prove e non già alle allegazioni fattuali (Cass. n. 10734/2018; n. 26574/2019).

I documenti 18 e 19 avrebbero dovuto essere allegati alla memoria n. 2 in quanto volti a dimostrare fatti che costituiscono il fondamento del diritto fatto valere in giudizio. Inoltre, tali documenti risultano essere di formazione precedente al maturare della scadenza del termine di deposito della seconda memoria istruttoria, sicché la loro produzione in giudizio con la memoria n. 3 è sicuramente tardiva.

3. Sulla domanda di risarcimento del danno.

3.1. La sig.ra So. chiede che l'avv.ta Bo. venga condannata a risarcire il danno cagionato dalle condotte poste in essere dalla professionista nell'espletamento del proprio incarico professionale.

I fatti costitutivi dedotti attengono alla responsabilità per inadempimento del contratto d'opera professionale stipulato tra la sig.ra So. e l'avv.ta Bo. ed avente ad oggetto l'assistenza tecnica giudiziale e stragiudiziale dell'attrice nell'ambito di vicende relative alla separazione personale dal coniuge e alla tutela della prole minorenne. In particolare, l'attrice lamenta plurime condotte dell'avv.ta Bo. contrarie al dovere di informazione ex art. 27 co. 2 c.d.f., al dovere di segretezza e riservatezza ex art. 13, al dovere di riserbo e segreto professionale ex art. 28, al dovere di corretta informazione ex art. 35 c.d.f.

In punto di onere della prova, il cliente che sostiene di aver subito un danno per l'inesatto adempimento del mandato professionale del suo avvocato, ha l'onere di provare l'avvenuto conferimento del mandato difensivo, di dedurre la difettosa o inadeguata prestazione professionale, di provare l'esistenza del danno e il nesso di

causalità tra la difettosa o inadeguata prestazione professionale e il danno (Cass. sent. n. 9238/2007).

Con particolare riferimento al profilo del danno, si osserva che il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno patrimoniale e/o non patrimoniale non ricorre automaticamente in tutti i casi di inadempimento e non può prescindere da una specifica allegazione sulla natura e sulle caratteristiche del pregiudizio lamentato. Deve infatti ritenersi definitivamente superata con le pronunce gemelle delle Sezioni Unite della Cassazione (sent. n. 8827/2003 e 8828/2003) l'idea del danno in re ipsa: il pregiudizio risarcibile è sempre e solo il danno - conseguenza.

In più chiari e precisi termini, va distinto il momento della violazione degli obblighi contrattuali da quello relativo alla produzione del danno da inadempimento, essendo quest'ultimo eventuale. In base ai principi generali dettati dagli art. 2697 e 1223 c.c., è necessario individuare un effetto della violazione su un determinato bene perché possa configurarsi un danno e possa poi procedersi alla liquidazione (eventualmente anche in via equitativa) del medesimo. Ed in tal senso, le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda risarcitoria non possono essere limitate alla prospettazione di una condotta produttiva di danni nella sfera giuridica dell'attore, ma devono includere anche la descrizione delle lesioni, patrimoniali e non patrimoniali, prodotte da tale condotta. Parte attrice deve mettere la controparte in condizione di conoscere quali pregiudizi vengono imputati al suo comportamento, a prescindere dalla loro esatta quantificazione. Grava, quindi, sul danneggiato l'onere di allegare in maniera specifica il danno lamentato, provare l'esistenza, la natura e le caratteristiche del pregiudizio subito, nonché il relativo nesso causale con l'inadempimento.

Giova inoltre ricordare che la conseguenza pregiudizievole può essere provata anche per presunzioni, le quali non possono comunque supplire alla carenza di allegazione, per essere mera tecnica di accertamento. Né potrebbe ricorrersi ad una determinazione equitativa poiché l'operazione di liquidazione ex art. 1226 c.c. costituisce una mera

tecnica di quantificazione del danno che, come tale, postula necessariamente il raggiungimento della prova circa l'an del pregiudizio da liquidare e non può colmare né il difetto di prova né, a monte, la carenza di allegazione (Cass. sent. n. 11361/2014; Cass. Sez. Un. n. 26972/2008; Cass. sent. n. 16992/2005; Cass. sent. n. 20283/2004; Cass. sent. n. 5375/2003).

3.2. Ciò premesso, è possibile rigettare la domanda risarcitoria in applicazione del principio processuale della ragione più liquida desumibile dagli art. 24 e 111 della Cost.

Come noto, la giurisprudenza di legittimità riconosce al giudice il potere di decidere la causa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente le altre, imponendosi, a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, un approccio interpretativo che comporti la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica e che sostituisca il profilo dell'evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare ai sensi dell'art. 276 c.p.c.

Ebbene, nel caso di specie, parte attrice ha allegato numerose condotte poste in essere dall'avv.ta Bo. in contrasto con gli obblighi deontologici, omettendo, tuttavia, di allegare in maniera specifica il danno conseguente al preteso inadempimento nonché di fornire la prova dell'esistenza del danno e del nesso di causalità con l'inadempimento lamentato.

In particolare, nell'atto di citazione parte attrice si limita alla seguente affermazione "Ad avviso dell'attrice detti fatti, in uno al comportamento complessivo tenuto dalla avv. Bo., sono fonte di responsabilità risarcitoria, da prudentemente stimarsi e liquidarsi dal Giudice".

Nell'atto di integrazione della domanda ex art. 164 co. 5 c.p.c. nulla viene specificato in ordine alla natura e le caratteristiche del pregiudizio lamentato.

Nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. parte attrice si limita a chiedere la condanna della controparte "al risarcimento dei danni non patrimoniali (ansia, stress e patema d'animo, o come meglio definiti)".

È evidente che l'assoluta genericità delle allegazioni sul pregiudizio subito, senza indicazione di elementi concreti per apprezzare l'entità del danno, impone il rigetto della domanda risarcitoria prescindendo dall'accertamento in ordine all'esistenza delle condotte pregiudizievoli lamentata. Infatti, in ossequio all'art. 163 co. 2 n. 4 c.p.c. devono essere allegati i fatti costitutivi del diritto al risarcimento del danno e, con specifico riguardo alle conseguenze pregiudizievoli causalmente riconducibili alla condotta, l'attività assertoria deve consistere nella compiuta descrizione di tutte le sofferenze di cui si pretende la riparazione. L'onere di allegazione è altresì funzionale all'esplicazione del diritto di difesa, onde consentire di circoscrivere il contenuto dello speculare onere di contestazione e, di conseguenza, di delimitare, nell'ambito dei fatti allegati, quelli da provare.

Quindi, poiché, l'attrice danneggiata ha il preciso onere di allegare e precisare puntualmente le sofferenze interiori di cui pretende il risarcimento (Cass. sent. n. 25164/2020) entro il deposito della memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c., tale allegazione non può ritenersi inclusa nella generica domanda di risarcimento dei danni non patrimoniali, non essendo sufficiente l'adozione di ampie formule definitorie o "etichette".

A ciò si aggiunge, che la sig.ra So. non ha messo il giudicante nelle condizioni di dimostrate l'esistenza di danni non patrimoniali essendosi limitata a formulare capitoli di prova generici e valutativi, per quanto tali inammissibili (21) " Vero che la sig.ra An. So. era depressa in quanto la Bo. le aveva dato totale incarico di gestire lei i rapporti con gli assistenti sociali ?" 22) "Vero che la sig.ra So. cadeva in stato di ansia e stress quando doveva rapportarsi con gli assistenti sociali?" 26) "Vero che la sig.ra An. So. era depressa per come la avv. Bo. stava gestendo il mandato, in quanto la Bo. prima le diceva una cosa e poi le diceva esattamente il contrario? 29) "Vero la sig.ra An. So. si chiuse in se stessa e non uscì più di casa, perché era depressa per quello che la avv. Bo. andava a raccontare sul suo conto e sulla sua situazione personale - familiare?"). Non è

stata neppure depositata documentazione medica o di altra natura idonea a dimostra l'esistenza di un pregiudizio in capo all'attrice né tale prova avrebbe potuto essere raggiunta per presunzioni in quanto l'attrice non ha allegato circostanza utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione asseritamente patita in termini di sofferenza e turbamento.

3.3. Con specifico riferimento alla dedotta violazione degli obblighi di riservatezza e riserbo, ferme le considerazioni appena svolte, si ritiene opportuno precisare che la domanda risarcitoria sarebbe stata comunque rigettata in considerazioni delle generiche allegazioni in ordine alle condotte della avv.ta Bo..

Va rammentato che - in generale - il convenuto è tenuto a prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall'attore a fondamento della propria domanda. Affinché il convenuto possa prendere posizione è però necessario che l'attore abbia per prima ottemperato all'onere processuale a suo carico di compiere una puntuale allegazione dei fatti di causa. Pertanto la mancata allegazione specifica dei fatti - costitutivi, modificativi o estintivi - esonera il convenuto dall'onere di compiere una contestazione circostanziata, perché ciò equivarrebbe a ribaltare sullo stesso convenuto l'onere di allegare il fatto costitutivo dell'avversa pretesa (Cass. sent. n. 3023/2016; Cass. sent. n. 20525/2020).

In sostanza l'onere di contestazione in ordine ai fatti costitutivi del diritto si coordina con l'allegazione dei medesimi ed insieme contribuiscono alla fissazione del thema decidendum (Cass. sent. n. 21075/2016; Cass. sez. lav. N. 2402/2022).

Nella fattispecie, la sig.ra So. nell'atto di citazione si è limitata ad affermate che "[...] l'avv. Bo., invece di rispettare il segreto professionale, [...] in un negozio di parrucchiere di Paullo (frequentato dall'odierna attrice, dall'avv. Bo. e da innumerevoli altri soggetti) racconta, a chi le capita, le vicende della signora So., con ciò palesemente violando il segreto professionale. La scrivente si è vista pure negare un appuntamento dalla titolare del negozio quando andava la avv. Bo., in quanto dalla stessa non grata ("non vuole fare

spiacevoli incontri")". Né nell'atto di integrazione della domanda né nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 c.p.c. parte attrice ha allegato ulteriori circostanze di fatto utili all'accertamento demandato alla Giudice.

A questo proposito occorre rilevare che l'onere di contestazione concerne i fatti allegati dalla controparte negli atti introduttivi del giudizio, non nei documenti ad essi allegati (Cass. sent. n. 11349/2014), sicché l'onere di specifica allegazione in capo alla sig.ra So. non può ritenersi soddisfatta mediante il deposito della denuncia querela sporta nei confronti dell'avv. Bo. per il reato di diffamazione e delle indagini difensive (doc. 8 - R.G. 2323/2019).

Devi, inoltre, essere confermata la valutazione di inammissibilità dei capitoli di prova formulata dalla sig.ra So. al fine di dimostrare le condotte diffamatorie poste in essere dalla convenuta.

La prova orale deve avere necessariamente ad oggetto circostanze di fatto dedotte nell'atto di citazione dall'attore, nella comparsa di costituzione del convenuto o comunque circostanze precisate dalle parti nella memoria ex art. 183 co. 6 n. 1 o circostanze nuove che sono conseguenza delle difese svolte dalla controparte nella memoria n. 1. Diversamente opinando, ove si ritenessero ammissibili capitoli di prova aventi ad oggetto fatti non specificatamente allegati, si consentirebbe l'ingresso in giudizio di fatti nuovi, in violazione del regime delle preclusioni delineato dal codice di rito e dell'onere di tempestiva allegazione dei fatti necessari a definire il thema decidendum.

3.4. Il rigetto della domanda risarcitoria formulata dalla sig.ra So. nei confronti dell'avv.ta Bo. determina l'assorbimento della domanda di manleva formulata da quest'ultima nei confronti di Generali Italia S.p.a.

4. Sulla domanda di accertamento della debenza dei compensi richiesti dall'avv. Bo..

4.1. La sig.ra So. ha formulato domanda di accertamento negativo del credito vantato dall'avv.ta Bo. avendo già corrisposto integralmente quanto dovuto mediante assegni e

denaro contante. Specularmente, con il ricorso monitorio, l'avv.ta Bo. ha chiesto la condanna della controparte a pagare 6.279,00 a titolo di onorari, oltre accessori.

4.1.1. In prima battuta è necessario verificare se l'attività professionale indicata nelle singole fatture azionate nel ricorso monitorio sia stata effettivamente svolta dall'avv.ta Bo. per poi procedere all'accertamento in ordine all'avvenuto pagamento o meno dei compensi richiesta.

La fattura n. 28 del 14.05.2019 concerne gli onorari richiesti dall'avv.ta Bo. per l'attività svolta nell'ambito del procedimento di separazione giudiziale tra la sig.ra So. e il marito.

In particolare, è documentalmente provato e/o sono incontestate le seguenti circostanze di fatto:

- l'avv.ta Bo., in forza del mandato professionale conferitole nel marzo 2018, ha inviato al sig. Pa., marito della sig.ra So., missiva datata 29.03.2018, sottoscritta anche dalla cliente, con la quale lo rendeva edotto della volontà espressa dalla moglie di volere procedere alla separazione e lo invitava a valutare la possibilità di addivenire ad una separazione consensuale (doc. 2 - RG 2323/2019);
- attraverso l'operato dei rispettivi legali, i coniugi hanno raggiunto un accordo temporaneo, poi naufragato a causa delle condotte del marito nei confronti della prole;
- l'avv.ta Bo. ha redatto, come da mandato ricevuto, ricorso per la separazione giudiziale ma, nelle more, il sig. Pa. notificava ricorso per la separazione giudiziale dei coniugi alla sig.ra So., la quale si costituiva in giudizio (doc. 3 e 4 - RG 2323/2019);
- l'avv.ta Bo. ha assistito la sig.ra So. nella fase dell'udienza presidenziale, all'esito della quale sono stati assunti i provvedimenti provvisori e urgenti dal Presidente in data 04.03.2019 (doc. 5 - RG 2323/2019);
- la sig.ra So. ha corrisposto all'avv.ta Bo. i seguenti importi:
- € 729,59, comprensivi di oneri di legge, a titolo di acconto per il procedimento per separazione giudiziale dei coniugi (fattura n. 25 del 04.04.2018);

- € 1.021,38, comprensivi di oneri di legge, a titolo di avanzamento attività nel giudizio di separazione (fattura n. 76 del 28.11.2018).

Ciò premesso, deve ritenersi che l'avv.ta Bo. abbia maturato il diritto al compenso per l'attività professionale espletata nell'interesse della sig.ra So..

In considerazioni delle contestazioni di parte attrice, occorre però verificare se i compensi richiesti dall'avv.ta Bo. sono conformi ai parametri ministeriali. Si osserva, infatti, che la parcella dell'avvocato, corredata dalla sottoscrizione del professionista e con il parere del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati competente, è prova scritta idonea a fondare il procedimento monitorio. Tuttavia, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, potranno essere contestate le voci debito e la congruità del compenso, essendo il giudice dell'opposizione libero di riesaminare la vicenda nel merito (Tribunale di Pavia sez. III, 24/02/2022, n. 242).

Ebbene, si rileva che la fattura n. 28 non è stata correttamente compilata in quanto la convenuta ha computato separatamente singole voci per le diverse attività espletate nel corso del giudizio di separazione (es. partecipazione a udienza, sessioni di studio, vacazioni per attività svolte presso i Servizi sociali). Più correttamente, l'avv. Bo. avrebbe dovuto compilare la fattura facendo riferimento ai parametri del D.M. n. 55/2014 limitatamente alle fasi di studio e introduttiva in quanto, dalle allegazioni delle parti, non risulta che sia stata svolta attività processuale ulteriore.

È quindi fondata la contestazione di parte attrice e gli onorari dovuti per il giudizio di separazione devono essere computati in applicazione dei valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014, fase di studio e introduttiva, per i giudizi di cognizione innanzi al Tribunale di valore indeterminabile complessità bassa.

Occorre precisare che l'avv.ta Bo. in sede di ricorso monitorio ha chiesto esclusivamente il pagamento di un importo pari all'imponibile, e non anche gli accessori di legge. Pertanto, in questa sede non possono essere liquidati a favore della convenuta anche

l'i.v.a. e il contributo per la cassa di previdenza avvocati; diversamente opinando, la sentenza sarebbe viziata per ultra-petizione.

Sono quindi dovuti all'avv.ta Bo. € 2.767,00 per onorari, oltre il 15% per spese generali, per l'attività complessivamente espletata a favore dell'attrice nel giudizio di separazione. Da tale importo va detratto quanto già corrisposto dalla sig.ra So. in forza della parcella n. 25 ("Acconto competenze legali per procedimento separazione personale dei coniugi innanzi al Tribunale di Milano") e n. 76 (Avanzamento competenze legali per separazione giudiziale RG n. 42430/2018RG innanzi il Tribunale di Milano) a titolo di imponibile.

Più precisamente, dall'importo di € 3.182,05, comprensivo del 15% per spese generali, vanno sottratti € 575,00 corrisposti a titolo di imponibile per la fattura 25/2018 e € 805,00 corrisposti a titolo di imponibile per la fattura 76/2018.

Pertanto, per l'attività giudiziaria espletata in sede di separazione, l'avv.ta Bo. poteva richiedere la somma residua pari a € 1.802,05 a titolo di imponibile, anziché € 2.300,00, a titolo di imponibile, come indicato nella fattura n. 28 del 14.05.2019.

Ne consegue, che il decreto ingiuntivo opposto dev'essere revocato.

4.1.2. La fattura n. 29 del 14.05.2019 concerne gli onorari richiesti dall'avv.ta Bo. per l'attività svolta nell'ambito del reclamo ex art. 708 co. 4 c.p.c. dinnanzi alla Corte di Appello di Milano. La sig.ra So. contesta di non aver mai incaricato l'avv.ta Bo. di introdurre il giudizio di impugnazione, non avendo neppure interesse ad un incremento del contributo al mantenimento nell'interesse dei figli, e che tale iniziativa processuale era comunque inutile in quanto concernente meri errori materiale dell'ordinanza presidenziale (mancanza della dizione di rito "si autorizzano i coniugi a vivere separati" e omissione del termine "alternati" con riferimento ai weekend paterni).

Innanzitutto, occorre ricordate la distinzione tra il rapporto endoprocessuale nascente dalla procura ad litem e il rapporto di patrocinio.

La procura è un atto unilaterale ad efficacia esterna, idoneo a giustificare, nei confronti dei terzi, la difesa ad opera del professionista, e nei confronti del cliente l'assunzione di iniziative processuali destinate a incidere nella sua sfera giuridica. Il contratto di patrocinio è invece un negozio bilaterale, con rilevanza interna, con il quale il professionista viene incaricato, secondo lo schema del mandato, di svolgere la sua opera professionale in favore del cliente (ex plurimis Cass. sent. n. 2321/2015; n. 14276/2017).
Stante l'autonomia concettuale e giuridica tra procura e contratto di mandato difensivo, il diritto al compenso per il professionista non deriva ex se dal rilascio della procura ma scaturisce dal contratto di patrocinio ove questo sia stato effettivamente adempiuto.
Giova poi ricordare che la Cassazione ha precisato che nei rapporti tra privati, ai fini della conclusione del contratto di patrocinio, vige il principio della libertà di forma come per il mandato (Cass. n. 10454/2002), e che il rilascio della procura alle liti genera una presunzione circa l'esistenza anche del contratto di patrocinio (Cass. n. 20865 /2019).
Nel caso di specie, con la procura alle liti rilasciata in data 08.11.2018 la sig.ra So. aveva attribuito all'avv.ta Bo. il potere di rappresentarla e difenderla anche in fase di reclamo: "in ogni fase, stato e grado del procedimento di separazione giudiziale dei coniugi nei confronti di Pa. Em., [...] conferendo ogni più ampio potere e facoltà di legge, ivi compresa quelle di [...] proporre impugnazioni [...]".
Inoltre, la sig.ra So. non ha addotto alcun elemento che consente di vincere la presunzione in ordine all'esistenza del contratto di patrocinio con riferimento alla fase del reclamo e, in ogni caso, le circostanze del caso concreto inducono a ritenere che l'iniziativa processuale in esame, con la quale è stata contestata anche la decisione in punto di visite, è comunque in linea con le precedenti iniziative intraprese a tutela della prole. Ci si riferisce, in particolare, alla segnalazione invita nel luglio 2018 all'Autorità Giudiziaria relativa all'incapacità del sig. Pa. di attendere alle cure e alla vigilanza dei minori nei periodi di permanenza presso lo stesso.

Pertanto, poiché è documentata l'attività professionale svolta dall'avv.ta Bo. dinnanzi alla Corte di Appello, quest'ultima ha diritto a ricevere il compenso nella misura di € 1.600,00, oltre il 15% per spese generali, come indicato nella fattura n. 29 del 14.05.2019.

Si rileva che gli onorari richiesti sono addirittura inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014 per i giudizi di cognizione dinanzi alla Corte di Appello di valore indeterminabile e di complessità bassa, pari cioè a € 3.308,00 (esclusa la fase istruttoria).

4.1.3. La nota proforma n. 30 del 14.05.2019 concerne gli onorari richiesti dall'avv.ta Bo. per l'attività svolta presso il Tribunale dei Minorenni di Milano.

In proposito, la sig.ra So. contesta gli onorari richiesti dal momento che nessun procedimento è mai stato incardinato dinanzi a detta Autorità Giudiziaria e nessuna attività è stata espletata nel suo interesse.

Ebbene, l'avv.ta Bo. ha documentato di aver inviato:

- in data 24.07.2018 una segnalazione alla Procura della Repubblica presso il T.M. di Milano per fatti inerenti ai figli minori della sig.ra So. (doc. 11 - R.G. n. 879/2020);
- in data 03.05.2019 e 05.04.2019 due mail ai Servizi sociali di Pantigliate con la quale è stato richiesto l'intervento degli stessi a fronte di situazioni di pregiudizio per i minori (doc. 12- 13 - R.G. n. 879/2020).

È altresì documentato che:

- in data 05.02.2019 la sig.ra So. aveva rilasciato all'avv.ta Bo. la procura alle liti affinché la assistesse "avanti la Procura della Repubblica c/o il Tribunale per i Minorenni di Milano - R.G. 3947/2018 minori: Fr. Pa. e Va. Pa." (doc. 14 - R.G. n. 879/2020) fino a sua completa definizione [...]";
- l'avv.ta Bo. aveva redatto istanza alla Procura della Repubblica presso il T.M. di Milano datata 09.05.2019, mai depositata poiché era interveniva la revoca del mandato.

Le circostanze del caso inducono a ritenere che l'avv.ta Bo. sia stata verbalmente incaricata di espletare tale attività nell'interesse dei minori, risultando poco plausibile che la sig.ra So. fosse all'oscuro dell'operato della convenuta. L'attrice non ha infatti contestato di aver riferito e documento all'avv.ta Bo., anche tramite fotografie, le circostanze poi segnalate all'Autorità Giudiziaria e ai Servizi sociali.

Pertanto, poiché è documentata l'attività professionale svolta dall'avv.ta Bo., quest'ultima ha diritto a ricevere il compenso nella misura di € 1.600,00, oltre il 15% per spese generali, come indicato nella nota proforma del 14.05.2019.

Si rileva che gli onorari richiesti sono inferiori a quelli risultanti dall'applicazione dei parametri medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per l'assistenza stragiudiziale per controversie di valore indeterminabile e di complessità bassa, pari cioè a € 2.295,00.

4.2. Va ora esaminato il materiale istruttorio al fine di accertare se la sig.ra So. abbia effettivamente corrisposto integralmente i compensi dovuti all'avv.ta Bo..

Preliminarmente, va ricordato che la testimonianza de relato, avente ad oggetto circostanze apprese da persone estranee al giudizio, può avere un'influenza sul convincimento del giudice ma sempre a condizione che concorrano altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità (Cass. n. 20793/2022).

Nella fattispecie, va esclusa la rilevanza probatoria alle dichiarazioni rese dal testimone St. Vo. il quale ha riferito esclusivamente circostanze a lui riferite da Vi. So. e prive di ulteriori riscontri probatori.

Con riferimento ai testimoni Vi. So. e Gi. Lu., rispettivamente fratello e madre dell'attrice, la convenuta e la terza chiamata hanno eccepito l'incapacità a testimoniare ex art. 246 c.p.c. in quanto gli stessi hanno riferito di aver consegnato alla propria congiunta denaro utilizzato per pagare gli onorari oggetto di causa, sicché avrebbero un interesse concreto ad una certa definizione della controversia.

A parere della scrivente, l'eccezione è infondata.

Come affermato dalla consolidata giurisprudenza di legittimità, il mero interesse di fatto non è ostativo all'obbligo di testimoniare e non determina alcuna incapacità a testimoniare neppure nella sede del processo civile, in cui è previsto che non possono essere assunte come testimoni solo le persone aventi nella causa un interesse che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio. L'interesse che rende una persona incapace a deporre si identifica, secondo il disposto dell'art. 246 c.p.c., con l'interesse giuridico, personale, concreto ed attuale a proporre una domanda o a contraddirvi, sia sotto l'aspetto di una legittimazione primaria, sia sotto l'aspetto di una legittimazione secondaria, mediante intervento adesivo dipendente. Non è rilevante, pertanto ai fini sopra specificati, un interesse di mero fatto, non sorretto da una posizione di diritto sostanziale giuridicamente tutelabile (ex plurmis Cass. sez. lav. n. 21418/2015; Cass. sez. pen. n. 38242/2019; Cass. n. 7990/1990; Cass. sent. n. 11377/2006).

Ebbene, è evidente che nella fattispecie i sig.ri So. e Lu. non sono titolari di alcuna posizione giuridica rilevante connessa alla controversia oggetto di giudizio che legittimerebbe il loro intervento.

Ciò, ovviamente, non esime il giudice di verificare l'attendibilità dei testimoni, ovvero la veridicità della deposizione resa dagli stessi, compiendo una valutazione discrezionale alla stregua di elementi di natura oggettiva (la precisione e completezza della dichiarazione, le possibili contraddizioni, ecc.) e di carattere soggettivo (la credibilità della dichiarazione in relazione alle qualità personali, ai rapporti con le parti ed anche all'eventuale interesse ad un determinato esito della lite), con la precisazione che anche uno solo degli elementi di carattere soggettivo, se ritenuto di particolare rilevanza, può essere sufficiente a motivare una valutazione di inattendibilità (Cass. sent. n. 7623/2016).

Tali principi vanno dunque trasfusi nella fattispecie in esame e dalla loro corretta applicazione consegue la soluzione del caso.

Innanzitutto, si rileva che le testimonianze rese da Vi. So. e Gi. Lu. appaiono poco attendibili da un punto di vista oggettivo. Entrambi i testi hanno sottoscritto, rispettivamente in data 19.07.2019 e 03.09.2019 (doc. 3 e 4 - RG 870/2020), le seguenti dichiarazioni di contenuto identico:

"So, perché ho assistito alla consegna delle somme in contanti e/o assegni, che la signora An. So. pagò all'avv. Lo. Bo. le seguenti somme:

1) in data 4.4.2018 (più correttamente 22.3.2018), un assegno di € 729 e contanti per € 1.000";

2) quanto alla parcella della medesima avv. Bo. datata 21.11.2018, € 1021 in contanti ed € 800,00 in contanti;

3) in data prossima al 28.11.2018 (precisamente il 26.11.2018 e con riferimento alla parcella di pari data), € 1021 in assegno ed € 800 in contanti;

4) in data aprile 2019, € 800, oltre nel corso del rapporto professionista - cliente, € 147 richiesta per marca da bollo, ed € 100 richieste per "ritiro relazione assistenti sociali";

complessivamente, quindi, € 6.418".

Sennonché, Vi. So. in sede di udienza ha dichiarato di non aver presenziato all'incontro in occasione del quale la sorella avrebbe corrisposto alla convenuta l'assegno di € 729,56 e € 1.000,00 in contanti (cap. 1) né all'incontro in occasione del quale sarebbe avvenuta la consegna dell'assegno di € 1.021,38 e € 800,00 in contanti (cap. 3).

Anche la sig.ra Lu. ha dichiarato di non aver presenziato a tutti gli incontri in cui la figlia avrebbe effettuato i pagamenti all'avv.ta Bo.: cap. 2: "[...] io sono stata presente solo in due occasioni [...]; cap. 6 "[...] Ribadisco che ho partecipato solo in due occasioni, nelle altre occasioni se non c'ero io, c'era mio figlio Vi., mia figlia An. non si è mai recata da sola dall'avv. Bo. per effettuare i pagamenti.". Quest'ultima dichiarazione si pone in contrasto anche con altre dichiarazioni rese dalla stessa testimone che farebbero presumere che la sig.ra So. possa essersi recata da sola ad alcuni incontri con l'avv.ta Bo.; in particolare, con riferimento al capitolo 2 la sig.ra Lu. ha dichiarato "[...]

Non ricordo se era presente anche mio figlio" e con riferimento al capitolo 3: "[...] Non ricordo se ero presente a questo incontro. Non ricordo neanche se fosse presente mio figlio".

Le discrepanze evidenziate portano a dubitare della credibilità dei testimoni anche sotto il profilo soggettivo. La sottoscrizione di dichiarazioni dal contenuto del tutto identico, smentite dagli stessi in udienza senza esitazioni, è indicativa di una mancanza di imparzialità dei testimoni rispetto ai fatti di causa e ciò in considerazione del rapporto di parentela che li lega all'attrice.

La credibilità della sig.ra Lu. è ulteriormente posta in discussione dalle dichiarazioni rese nelle indagini difensive ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. (doc. 5 - RG n. 870/2020). In detta occasione la sig.ra Lu., dopo aver elencato i diversi pagamenti effettuati a mani dell'avv.ta Bo., ha precisato di ricordare esattamente le cifre corrisposte alla convenuta in quanto il denaro utilizzato proveniva da fondi propri e del figlio Vi., mentre - sembrerebbe dalle dichiarazioni rese - che nulla sia stato pagato con denaro della figlia An. ("Si tratta di soldi tutti che io diedi a mia figlia per pagare la Bo., quindi me li ricordo bene. Inoltre ricordo pure le parcelle sopra indicate, e le riconosco, che lei mi rammostra, in quanto le vidi all'epoca e diedi a mia figlia, come ho detto, i soldi per pagarle; anzi, preciso, abbiamo fatto un pochino tutti insieme, ha partecipato anche mio figlio Vi. So." - p. 5). Al contrario, in sede di esame testimoniale la sig.ra Lu. ha confermato che una parte del denaro utilizzato per pagare l'avv.ta Bo. proveniva anche dai fondi della figlia An..

Ciò chiarito, vanno esaminate le dichiarazioni testimoniali rese.

Innanzitutto, si rileva che i testi Vi. So. e Gi. Lu. hanno confermato l'avvenuto versamento, tramite assegno, dell'importo di € 729,56 a titolo di acconto (fattura n. 25 del 04.04.2018) e di € 1.021,38 a titolo di avanzamento delle competenze per il giudizio di separazione (fattura n. 76 del 28.11.2018): tali circostanze non sono state oggetto di contestazione da parte della convenuta, trovano riscontro documentale nelle matrici

degli assegni in atti (doc. 4 RG 870/2020) e, in ogni caso, non attengono al credito oggetto di giudizio.

Con riferimento al capitolo 1 ([1]), la teste Lu. ha confermato di aver versato all'avv.ta Bo. l'importo di € 1.000,00 in contanti provenienti da fondi propri: tale circostanza non è stata riscontrata dal teste Vi. So., in quanto non presente all'incontro, né ha trovato ulteriore conferma in giudizio dal momento che non è stata prodotta documentazione che consenta di verificare che tale importo sia stato prelevato dal patrimonio della testimone.

Con riferimento al capitolo 2 ([2]), si osserva che nessuno dei testimoni è stato in grado di riferire in ordine all'avvenuto pagamento in contanti della somma di € 800,00: il sig. So. nulla ha dichiarato specificatamente con riferimento a tale dazione di denaro, essendosi limitato a confermare. genericamente il capitolo di prova; la sig.ra Lu. ha invece dichiarato di non ricordare se lei o il figlio avessero partecipato all'incontro.

Quanto al pagamento della notula del 21.11.2018 emergono diverse incongruenze che portano a dubitare della attendibilità intrinseca delle dichiarazioni testimoniali rese.

Si osserva che secondo la ricostruzione fattuale proposta dalla sig.ra So., quest'ultima avrebbe corrisposto, il medesimo importo (€ 1.021,00) prima in contanti (non è chiaro quando) poi mediante assegno emesso il 26.11.2018 a titolo di corrispettivo per la medesima attività ("Avanzamento competenze legali per separazione giudiziale n. 42439/2018 innanzi il Tribunale di Milano") come si evince dal raffronto tra la parcella pro forma del 21.11.2018 e la fattura n. 76 del 28.11.2018.

[1] Capitolo 1: "Vero che, con riferimento alla parcella dell'avv. Bo., datata 4.4.2018, per € 729,56, che mi viene rammostrata, la sig.ra An. So., in data 22.3.2018, versò, alla medesima Bo., detta somma mediante assegno, emesso da Gi. Lu., come da data di cui alla matrice assegno n. (omissis)-04, che mi viene rammostrata, e, contestualmente, € 1000 in contanti a Mombretto di Mediglia, nello studio della medesima avv. Bo.? Vero che i 1000 euro in contanti provenivano da fondi di Gi. Lu.?"

[2] Capitolo 2: "Vero che la notula del 21.11.2018 dell'avv. Bo., che mi viene rammostrata, fu saldata da An. So. in contanti per € 1.021, come corrispondente alla fattura/notula emessa all'epoca, ed altri € 800, sempre in contanti a Mombretto di Mediglia, nello studio della medesima avv. Bo.? Ciò corrisponde ai prelievi che la sig.ra An. So. ha effettuato dal suo libretto postale n. (omissis), dal 21.09.18 al 30.10.2018, pari a complessivi € 1.500, che mi viene rammostrato e che riconosco, mentre il resto proveniva da fondi di Gi. Lu. e Vi. So.?"

Inoltre, parte attrice avrebbe prelevato denaro contante in tre occasioni dal 21.09.2018 al 30.10.2018 per un totale di € 1.500,00 per poi consegnarlo, secondo quanto dichiarato da Vi. So., prima che venisse emessa la nota proforma del 21.11.2018 e, quindi, prima di conoscere l'ammontare degli onorari da corrispondere per l'avanzamento dei lavori.

Le dichiarazioni testimoniali sono poi in parziale contraddizione tra loro e con la ricostruzione fattuale della stessa attrice poiché non è chiaro quando e con i fondi di chi è stato pagato l'importo di € 1.021,00: secondo la sig.ra So. sarebbero stati effettuati dal 21.09.2018 al 30.10.2018 tre prelevamenti dal libretto postale della stessa per un totale di € 1.500,00; Vi. So. ha rappresentato che lui e la madre avevano consegnato delle somme di denaro alla sig.ra So. la quale, dovendo pagare necessariamente in contanti, non poteva prelevare in un'unica soluzione; la sig. Lu. ha invece rappresentato che lei e il figlio avevano consegnato circa € 250,00 a testa alla sig.ra So. la quale aveva prelevato € 1.500,00 ma ne aveva consegnati alla convenuta solo € 1.300,00.

Ciò premesso, a parere della scrivente, appare - invece - verosimile che la nota proforma del 21.11.2018 sia stata anticipata dall'avv.ta Bo. alla sig.ra So. per informarla dei compensi dovuti a titolo di "Avanzamento competenze legali per separazione giudiziale n. 42439/2018 innanzi il Tribunale di Milano" e che la parcella sia stata liquidata successivamente "a mezzo di assegno bancario in pari data", come indicato sulla fattura n. 76 del 28.11.2018, sicché vi è stato un unico pagamento di € 1.021,00 mediante assegno.

Con riferimento al capitolo 3 ([3]), non può ritenersi provata la dazione della somma in contanti di € 800,00 in quanto il sig. Vi. So. ha dichiarato di non aver presenziato all'incontro del 26.11.2018 mentre la sig.ra Lu. ha dichiarato di non ricordare se lei o il figlio Vi. fosse stati presenti in detta occasione. Inoltre, in mancanza di ulteriori riscontri

[3] Capitolo 3: "Vero che, con riferimento alla parcella dell'avv. Bo., datata 28.11.2018, per € 1.021,38, che mi viene rammostrata, An. So., il 26.11.2018, versò alla Bo. € 1.021,38 in assegno, come da data di cui alla matrice assegno n. (omissis) - 05, che mi viene rammostrata, e di cui all'estratto conto n. 1000/3764 intestato alla So. e contestualmente € 800,00 in contanti, di cui € 500 prelevati dalla sig.ra So. il 24.11.2018 dal suo conto corrente bancario n. 1000/3764 ed il resto prelevato dal suo libretto postale n. (omissis) il 27.11.2018 a Mombretto di Mediglia, nello studio della medesima avv. Bo.?"

probatori, non è possibile affermare che il denaro prelevato in data 24.11.2018 dal conto corrente dell'attrice sia stato sicuramente consegnato all'avv.ta Bo.. Infine, si osserva che il prelevamento effettuato in data 27.11.2018 dal libretto postale dell'attrice è addirittura successivo alla data dell'incontro.

Con riferimento al capitolo 4 ([4]), il teste Vi. So. ha dichiarato di aver essersi recato nell'aprile 2019 con la sorella presso lo studio dell'avv.ta Bo. e che in quell'occasione sono stati consegnati € 800,00 in contanti alla segretaria Sa. Tr.. Risulta priva di riscontro documentale la circostanza che l'importo di € 500,00 sia stato pagato attingendo al patrimonio del sig. Vi. So. e della sig.ra Lu.; di converso, risulta provato che in data 01.04.2019 la sig.ra An. So. prelevò dal proprio conto corrente la somma di € 300,00. Poiché parte convenuta non ha formulato capitoli a prova contraria allo scopo di dimostrare che la propria segretaria non ricevette in consegna denaro contante da parte della sig.ra So., è possibile ritenere dimostrata tale dazione di denaro nella misura di € 300,00.

Tale importo dev'essere quindi detratto dagli onorari dovuti con riferimento all'attività professionale svolta nel giudizio di separazione giudiziale.

Con riferimento al capitolo 5 ([5]), nessuno dei testimoni è stato in grado di confermare l'avvenuta consegna di € 100,00 in contanti all'avv.ta Bo. "con la motivazione ritiro relazione assistenti sociali".

Il sig. So. ha poi riferito che la sorella versò all'avv.ta Bo. l'importo di € 147,00 in contati; sul punto l'avv.ta Bo. ha di fatto confermato di aver ricevuto il pagamento precisando che "l'importo di Euro 147,00 veniva richiesto per acquistare il contributo

[4] Capitolo 4: "Vero che, al termine del rapporto professionale, nell'aprile 2019, la sig.ra An. So. pagò € 800,00 in contanti all'avv. Bo. a Mombretto di Mediglia, nello studio della medesima avv. Bo. e consegnati alla sua collaboratrice di studio Sa. Tr., di cui € 300 provenienti da An. So., come da prelievo effettuato in data 01.04.2019 dal suo conto corrente bancario n. 1000/3764, ed il resto proveniente da fondi Gi. Lu. e Vi. So.?"

[5] Capitolo 5: "Vero che, nel corso del mandato professionale, nei primi mesi dell'anno 2019, la sig.ra So. versò all'avv. Bo. € 147,00 in contanti, da quest'ultima motivate per marca da bollo, di cui nulla si seppe e si comprese, ed altri € 100, sempre in contanti, con la motivazione ritiro relazione assistenti sociali sempre a Mombretto di Mediglia, nello studio della medesima avv. Bo.?"

unificato, ai fini del deposito del reclamo ex art. 708 c.p.c. presso la Corte di Appello di Milano che avveniva in data 15.03.2019" (p. 20 memoria conclusionale di parte convenuta). Tuttavia, tale importo non è oggetto del decreto ingiuntivo in quanto con la fattura n. 29 del 14.05.2019 è stato richiesto il pagamento dei soli onorari e non anche il rimborso delle spese vive sostenute né tale importo può essere ricompreso nel rimborso delle spese generali del 15%, trattandosi di voce che include tutte quelle spese che non sono documentabili.

Inoltre, non vi è motivo di dubitare che l'importo sia stato effettivamente utilizzato per gli scopi indicati dall'avv.ta Bo. poiché è incontestato che la convenuta ha depositato l'atto di reclamo dinanzi alla Corte di Appello, soggetto al versamento del contributo unificato pari a € 147,00.

4.3. Tutto ciò premesso, la sig.ra So. è tenuta a corrispondere all'avv.ta Bo. complessiva € 5.182 ,05, di cui:

- € 1.502,05, a titolo di imponibile, per l'attività espletata nel giudizio di separazione;
- € 1.840,00, a titolo di imponibile, per l'attività espletata dinanzi alla Corte di Appello di Milano;
- € 1.840,00, a titolo di imponibile, per l'attività espletata presso il Tribunale dei Minorenni di Milano.

Sulla somma così computata sono dovuti, come da domanda, gli interessi dalla fattura al saldo.

5. Sulla condanna per lite temeraria.

5.1. Va rigettata la domanda con la quale la parte attrice chiede che l'avv.ta Bo. venga condannata ex art. 96 c.p.c. per aver notificato il decreto ingiuntivo nonostante pendesse già giudizio di accertamento negativo relativamente al medesimo credito.

A tal proposito si richiama l'orientamento della Cassazione che ha precisato che le responsabilità stabilite dall'art. 96 trovano applicazione solo nel caso di soccombenza

totale, non anche in quella di soccombenza reciproca, come nel caso di specie (Cass. sent. n. 24158/2017).

Per i medesi motivi dev'essere quindi rigettata l'analoga domanda formulata dall'avv.ta Ba. nei confronti della sig.ra So. con riferimento alla domanda di accertamento negativo del credito.

5.2. La domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dalla convenuta non può essere accolta neppure con riferimento alla domanda di condanna al risarcimento del danno.

Secondo l'orientamento della Suprema Corte, "la domanda di risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. non può trovare accoglimento tutte le volte in cui la parte istante non abbia assolto all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato" (Cass. n. 21798/2015), atteso che "in tema di responsabilità aggravata per lite temeraria, che ha natura extracontrattuale, la domanda di cui all'art. 96, primo comma, cod. proc. civ. richiede pur sempre la prova, incombente sulla parte istante, sia dell'"an" e sia del "quantum debeatur", o comunque postula che, pur essendo la liquidazione effettuabile di ufficio, tali elementi siano in concreto desumibili dagli atti di causa" (Cass. sent. n. 9080/2013).

In tal senso si esprime anche la giurisprudenza di merito "In tema di lite temeraria, affinché la parte soccombente sia condannabile, occorre che la mala fede o la colpa grave emergano in tutta evidenza, non essendo sufficiente provare che il soccombente abbia portato avanti tesi giuridiche che il giudice abbia ritenute errate. Il presupposto oggettivo è costituito dall'esistenza e dall'entità di un danno concreto ed effettivo patito dalla parte vittoriosa, nonché il nesso di causalità tra l'illecita condotta processuale del soccombente e il danno stesso. I danni possono essere liquidati nella sentenza che chiude il giudizio e il giudice può provvedervi anche d'ufficio. A tal fine è necessario che la parte che chiede il risarcimento dia la prova sia dell'an sia del quantum debeatur o almeno che tali elementi siano desumibili dagli atti di causa" (ex multis Corte Appello Campobasso, 16/03/2022, n. 91; per la necessità una "rigorosa prova del danno" ai fini

della condanna ex art. 96, comma 1 c.p.c. cfr. anche Tribunale Milano sez. XIII, 28/02/2020, n. 1924).

Ebbene, nel caso in esame, la convenuta non ha né allegato né ha fornito la prova del danno di cui chiede il risarcimento.

Neppure sussistono i presupposti per la condanna ai sensi dell'art. 96 co. 3 c.p.c.

La giurisprudenza di legittimità ha affermato che "la condanna ex art. 96, comma 3, c.p.c, applicabile d'ufficio in tutti i casi di soccombenza, configura una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata ex art. 96, commi 1 e 2, c.p.c. e con queste cumulabile, volta - con finalità deflattive del contenzioso - alla repressione dell'abuso dello strumento processuale; la sua applicazione, pertanto, non richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'aver agito o resistito pretestuosamente" (Cass. sent. n. 27623/2017; sent. n. 20018/2020).

In tema di responsabilità processuale aggravata, il carattere temerario della lite, che costituisce presupposto della condanna al risarcimento dei danni, va ravvisato nella coscienza dell'infondatezza della domanda e delle tesi sostenute, ovvero nel difetto della normale diligenza per l'acquisizione di detta consapevolezza, non già nella mera opinabilità del diritto fatto valere.

Ebbene, nel caso di specie, alla luce delle allegazioni di parte e della documentazione in atti, non è possibile affermare che parte attrice abbia agito nella consapevolezza della infondatezza della propria pretesa, tant'è che la sig.ra So. ha sporto denuncia querela nei confronti dell'avv.ta Bo. per i medesimi fatti posto a fondamento della domanda risarcitoria.

6. Sulle spese di lite.

6.1. In virtù del parziale accoglimento dell'opposizione a decreto ingiuntivo e tenuto conto del rigetto della domanda risarcitoria, la sig.ra So. deve rifondere all'avv.ta Bo. il

70% delle spese di lite che liquida come da dispositivo tenuto conto dei valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 previsti per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore corrispondente al decisum; compensa tra le parti il restante 30% delle spese di lite.

6.2. Con riferimento alla liquidazione delle spese di lite della terza chiamata, in forza dei principi di causazione e di soccombenza, il rimborso delle spese processuali sostenute da Generali Italia - chiamata in garanzia dal convenuto - deve essere posto a carico dell'attrice in quanto la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda (Cass. n. 30519/2019). Pertanto, la sig.ra So. è tenuta a rifondere alla terza chiamata le spese di lite che liquida come da dispositivo tenuto conto dei valori minimi (in considerazione dell'attività processuale svolta e del fatto che gli scritti difensivi riproducono essenzialmente lo stesso contenuto) previsti dal D.M. n. 55/2014 per i giudizi di cognizione dinanzi al Tribunale di valore indeterminabile - complessità bassa.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lodi, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda, eccezione ed istanza disattesa così provvede:

1) Rigetta la domanda risarcitoria formulata da parte attrice;

2) Dichiara parzialmente fondata l'opposizione a decreto ingiuntivo e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 23/2020 del 13.01.2020 emesso dal Tribunale di Lodi;

3) Condanna parte attrice a corrispondere all'avv.ta Bo. la somma complessiva di € 5.182,05, già comprese il 15% per spese generali, oltre interessi legali dalla fattura al saldo;

4) Rigetta le domande ex art. 96 c.p.c. formulate da entrambe le parti;

5) Condanna parte attrice a rifondere all'avv.ta Bo. il 70% delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.384,50 per onorari, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge, compensa tra le parti il restante 30% delle spese di lite;

6) Condanna parte attrice a rifondere a Generali Italia le spese di lite che liquida in complessivi € 3.972,00 per onorari, oltre il 15% per spese generali, iva e cpa come per legge.

Lodi, 14 dicembre 2022

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 15 DIC. 2022.